

CITTÀ DI PADULA

Provincia di Salerno

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi Anno 2021

Disposizioni in ordine alla cura e manutenzione del verde privato con esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia, cortili, vasi, fioriere, siepi, giardini, fossi, canali di scolo e terreni incolti.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14 Giugno 2021 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2021" emesso dalla Giunta Regionale della Campania, con il quale è stato dichiarato lo stato di GRAVE PERICOLISITA' PER GLI INCENDI per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo per l'intero territorio della Regione Campania dal **15 GIUGNO al 20 SETTEMBRE 2021** (salvo proroghe);

AVVISA

- CHE DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE 2021 È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di picnic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dal Comune;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

v ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di giardini, aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, proprietari di cortili, ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali, e di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.

v ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.

Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente alla fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito lungo le strade comunali.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.

v ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada e non occultare la visibilità della stessa;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

DURANTE IL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ VIGÈ:

- la necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- la necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- la necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- la necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- l'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- la necessità del rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno punite con:

- art. 1: sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24.11.1981 e ss.mm.ii., con la sanzione accessoria che sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;
- art. 2: sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 624,00, a norma dell'art. 29 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi;
- art. 3: sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della L. n. 353/2000;

Ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 11 della L. n. 353/2000, salvo che il fatto non sia sanzionato da altra disposizione Legislativa.

AVVERTE

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70 comma 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, della Legge 241/90 e della normativa vigente in materia ambientale.

L'Assessore Delegato alla Protezione Civile

- VINCENZO POLITO -

IL SINDACO
- PAOLO IMPARATO -